

Nel caso di specie, avendo parte resistente fornito copia del chiesto verbale non è in discussione la titolarità di un interesse qualificato all'accesso in capo al Sig. Inoltre, essendo stato esibito il verbale con una serie di *omissis*, e non avendo l'Istituto riscontrato la richiesta del 24 gennaio di cui alle premesse in fatto, si ritiene che il ricorso presentato per l'ottenimento della versione integrale del verbale meriti di essere accolto anche con riferimento alle parti del verbale dettagliate nella memoria difensiva di cui alle premesse in fatto per le quali non si rinvergono motivi ostativi all'ostensione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione.

9 aprile 2014

55 Accesso a graduatoria degli assistenti familiari all'infanzia; 2) bando di selezione; 3) criteri di attribuzione dei punteggi; 4) curricula delle assegnatarie degli incarichi

FAITTO

Il Sig. ... in data 6 febbraio ha presentato richiesta di accesso alla seguente documentazione: 1) graduatoria degli assistenti familiari all'infanzia; 2) bando di selezione; 3) criteri di attribuzione dei punteggi; 4) curricula delle assegnatarie degli incarichi.

La domanda veniva motivata in ragione della partecipazione dell'esponente alla procedura selettiva menzionata, all'esito della quale su due posti disponibili il sig. Olivito figurava terzo in graduatoria.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota recante la data del 3 marzo u.s., osservando quanto alla graduatoria, al bando ed ai criteri per l'assegnazione dei punteggi, che la relativa documentazione poteva essere direttamente reperita sul sito istituzionale della scuola, fornendo al riguardo le relative indicazioni.

Quanto ai curricula, l'accesso veniva negato asserendo il difetto di interesse del sig. ..., la genericità della richiesta comunque, ad avviso di parte resistente, preordinato ad un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione.

Contro tale nota il sig. ... ha presentato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. ... la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

La fattispecie oggi all'esame della scrivente Commissione partecipa delle caratteristiche dell'accesso endoprocedimentale di cui all'art. 10 della legge n. 241/90, in relazione al quale è pacifico che colui che prenda parte ad un procedimento, sia pur con i limiti di cui al successivo art. 24, abbia diritto di accedere a tutti i documenti del procedimento medesimo. Pertanto, proprio la circostanza opposta da parte resistente — cioè a dire l'essersi il ricorrente collocato come terzo nella graduatoria in questione — fornisce un ulteriore tratto di legittimazione al ricorrente medesimo, atteso che i posti per i quali è stata avviata la selezione erano due e dunque ha tutto l'interesse a verificare anche i curricula delle vincitrici che, trattandosi di selezione pubblica, non rivestono per giurisprudenza costante, la qualifica di controinteressate.

Lo stesso è a dirsi per gli altri documenti richiesti per i quali l'amministrazione ha fornito indicazioni circa la loro pubblicazione sul sito dell'istituto. Al riguardo si osserva che l'avvenuta pubblicazione di un documento non ne esclude l'accessibilità, come costantemente affermato dalla scrivente Commissione e, in più di un'occasione, anche dal giudice amministrativo (in senso conforme, T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 09/12/2002, n. 7888).

Pertanto il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione.

9 aprile 2014

56 Accesso ad atti relativi a procedimenti disciplinari

FAITTO

L'istante ha chiesto il 12 gennaio 2014 all'amministrazione in epigrafe d'accedere agli atti relativi a tre procedimenti disciplinari a proprio carico, in merito ai quali sarebbe pendente ricorso innanzi al Giudice amministrativo. Il 12 febbraio 2014 il Provveditorato ha negato l'ostensione, sul presupposto che i termini per impugnare i procedimenti disciplinari sarebbero trascorsi. Dolendosi di tale rigetto, il ricorrente ha chiesto l'intervento di questa Commissione. Parte resistente, con memoria, ha confermato il diniego.

DIRITTO

La Commissione ritiene l'odierno gravame meritevole di accoglimento. Non ci sono dubbi sulla legittimazione all'accesso del ricorrente quando il documento oggetto della richiesta di accesso riguarda il ricorrente stesso e l'accesso è del tipo endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo null'altro deve dimostrare, per giustificare l'actio ad exhibendum nei confronti degli atti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che in tal caso l'interesse giuridicamente rilevante risulta già normativamente qualificato dagli artt. 9 e 10 legge n. 241 del 1990".

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per gli effetti invita l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

9 aprile 2014

57 Accesso ai documenti inerenti la procedura per l'ottenimento della cittadinanza

FAITTO

La Sig.ra ... ha presentato l'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana presso la Prefettura di Padova.

La Sig.ra ..., ha inviato una istanza di accesso al Ministero dell'Interno, finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia degli atti del procedimento, in particolare degli atti istruttori e dei pareri già acquisiti dal Ministero.

In data 27 marzo 2014 il ricorrente adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

In data 24 marzo 2014, la Prefettura di Milano ha inviato una memoria nella quale comunica di aver completato, per quanto di sua competenza, ai fini dell'espletamento della pratica. La stessa si trova in istruttoria presso il Ministero dell'Interno, dove è in via di valutazione.

DIRITTO

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte della ricorrente.

9 aprile 2014

58 Visione ed estrazione di copia di tutta la documentazione in possesso dell'Amministrazione relativa alle richieste di intervento fatte negli anni dai ricorrenti in merito ai buoni postali intestati alla Sig.ra Lina Biondi, deceduta il 19 dicembre 2011, rubati nel 2008 a seguito di un furto subito

FATTO

I Sigg. ..., in qualità di eredi della Sig.ra ..., hanno presentato, in data 10 dicembre 2013, una istanza di accesso presso la Direzione Regionale Toscana di Poste Italiane S.p.A., che ha ricevuto la raccomandata in data 10 gennaio 2014, finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia di tutta la documentazione in possesso dell'Amministrazione relativa alle richieste di intervento fatte negli anni dai ricorrenti in merito ai buoni postali intestati alla Sig.ra ..., deceduta il 19 dicembre 2011, rubati nel 2008 a seguito di un furto subito.

A motivazione della richiesta i ricorrenti, in quanto cointestatari dei suddetti buoni postali, hanno interesse a rientrarne in possesso ed a tutelare i propri diritti.

In data 7 marzo 2014, i Sigg. ... adivano il Difensore Civico della Regione Toscana avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente. Il Difensore Civico, appurata la natura di ente statale dell'Ufficio Postale di Nozzano, ha provveduto, in data 26 marzo 2014, ad inviare il gravame alla Scrivente.

DIRITTO

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte dei ricorrenti.

9 aprile 2014

58 Accesso endoprocedimentale ai documenti inerenti la procedura per l'ottenimento della cittadinanza

FATTO

La signora ..., cittadina peruviana, avendo chiesto la concessione della cittadinanza italiana, in data 13.3.2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti del procedimento preordinato attivato con la sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana, chiedendo altresì che le venissero indicati i nomi dei funzionari responsabili del procedimento in questione, nonché lo stato di avanzamento dello stesso.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, l'accedente, in data 12.4.2014, chiedeva l'intervento della Commissione perché le fosse assicurato l'accesso agli atti richiesti.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto nella parte in cui si duole dell'omessa ostensione dei documenti richiesti, la cui accessibilità alla ricorrente è garantita dal combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10, lettera a) della legge n. 241/1990, trattandosi di atti endoprocedimentali.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui si censura la mancata indicazione dei nomi dei funzionari responsabili del procedimento in questione nonché dello stato di avanzamento dello stesso, in ragione dell'inaccessibilità delle informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge n. 241/1990, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di fornire alla ricorrente siffatte informazioni, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della predetta legge.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso in *parte qua e*, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione; dichiarandone l'inammissibilità nel resto.

Roma, 29 aprile 2014

59 Accesso ad alcuni verbali relativi all'attività di organi collegiali di cui l'accedente era componente (Collegi Docenti e Collegi di classe).

FATTO

Il signor ..., docente a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto indicato in epigrafe, in data 25.3.2014, avendo necessità di difendersi in relazione ad una contestazione di addebito elevata nei suoi confronti, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ad alcuni verbali relativi all'attività di organi collegiali di cui l'accedente era componente (Collegi Docenti e Collegi di classe).

L'Amministrazione, comunicava il rigetto della predetta istanza di accesso, in ragione della mancata dimostrazione della sussistenza di un esplicito e specifico interesse connesso con ogni atto richiesto.

Il signor ... adiva la Commissione per sentir dichiarare l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, la Commissione ritenendo condivisibile l'assunto del ricorrente secondo il quale il possesso della qualità di componente di un organo collegiale è sufficiente a legittimarlo ad accedere ai verbali che documentano l'attività dell'organo, anche a non voler considerare la circostanza che l'istanza di accesso in questione appare giustificata, ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, dall'esigenza di acquisire i documenti richiesti ai fini dell'esercizio del diritto di difesa dell'accedente, in relazione al procedimento disciplinare pendente nei suoi confronti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
19 aprile 2014

60 Accesso a documenti del procedimento di condono edilizio di qualità di proprietario di immobili siti nel complesso condominiale confinante con gli immobili sottoposti al procedimento di condono.

FATTO

Il ricorrente ha chiesto al comune resistente di potere accedere, nella forma della sola visione, a documenti del procedimento di condono edilizio presentate dai coniugi ... e ...; ciò in qualità di proprietario di immobile sito nel complesso condominiale denominato ..., confinante con gli immobili sottoposti al procedimento di condono.

Avverso il silenzio rigetto, il sig. ... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione.

Nel presente gravame il ricorrente chiede, inoltre, un parere circa la legittimità della richiesta del comune di pagamento di una somma per la sola visione dei documenti e se la condotta omissiva dei funzionari comunali dia luogo ad una responsabilità ai sensi dell'art. 328 c.p.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione si dichiara competente ad esaminare il presente gravame affinché l'assenza del difensore civico comunale, provinciale e regionale, non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.

Nel merito la Commissione osserva che l'accesso è stato richiesto ad un'amministrazione locale da parte di un cittadino residente nel relativo territorio e, pertanto, a regolamentare la fattispecie è la disciplina speciale di cui all'art. 10 T.U.E.L. il quale non contempla la motivazione della richiesta da parte dell'accedente, al contrario di quanto previsto dagli art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

Pertanto, il ricorso è fondato atteso che, trattandosi, di documenti comunali l'amministrazione avrebbe dovuto concedere il chiesto accesso.

In ordine alla richiesta di parere circa la legittimità della richiesta del comune resistente di pagamento di una somma per la visione dei documenti in proprio possesso la Commissione si è più volte espressa nel senso che la corresponsione dei costi di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura può essere richiesta legittimamente dall'ente locale ma, in questo caso, l'importo (che non può essere predeterminato a livello generale, ma deve costituire oggetto di responsabile valutazione da parte di ogni singola amministrazione) deve essere equo e non esoso, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di contenuta misura del contributo, in quanto la richiesta di un importo elevato costituirebbe un limite all'esercizio del diritto di accesso. Pertanto, essendo difficile stabilirne la misura, la Commissione suggerisce di usare, come parametri per la definizione dei costi, quelli stessi che la direttiva del 19.3.1993 ha previsto per la fotocoproduzione cartacea (opportunamente da aggiornare), oltre a quelli per la ricerca degli atti e l'istruzione della pratica.

La Commissione, infine, dichiara la propria incompetenza a verificare la sussistenza in capo ai funzionari comunali della fattispecie di cui all'art. 328 c.p. atteso che la medesima "vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge" (art. 27, comma 5 della legge n. 241 del 1990).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

29 aprile 2014

61 Accesso di un maresciallo alla documentazione caratteristica al medesimo riferentesi – Accesso endoprocedimentale

FATTO

Il Sig. ..., maresciallo aiutante luogotenente in servizio presso il Nucleo Polizia Tributaria di ..., ha presentato in data 18 dicembre 2013 richiesta di accesso alla documentazione caratteristica al medesimo riferentesi.

Parte resistente ha negato l'accesso con provvedimento notificato lo scorso 18 marzo, adducendo la carenza di interesse diretto, concreto ed attuale in capo all'accedente.

Contro tale diniego Il ... ha presentato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento. In data 18 aprile parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso, riproponendo in forma più articolata i medesimi motivi di cui al provvedimento impugnato.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ... la Commissione osserva quanto segue.

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accidente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il diniego opposto all'odierno ricorrente e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione.

29 aprile 2014

62 Accesso al verbale e alla delibera del Consiglio d'istituto in base ai quali la classe della propria figlia ha un numero inferiore di ore di didattica rispetto alle altre - Natura endoprocedimentale dei documenti richiesti

FATTO

Il ricorrente, in proprio e per conto della propria figlia minore ..., ha chiesto alla Scuola d'accedere al verbale e alla delibera del Consiglio d'istituto in base ai quali la classe della propria figlia ha un numero inferiore di ore di didattica rispetto alle altre. Tanto per tutelarsi da tale trattamento, che ritiene iniquo. Dolendosi del silenzio dell'amministrazione il ricorrente si è infine rivolto a questa Commissione, chiedendone l'intervento. Parte resistente, con memoria, ha affermato che non esistono documenti del Consiglio d'Istituto che esplicitino quanto richiesto dal ricorrente (ovvero "Delibera ... con cui si è stabilito che solo le classi a tempo normale del plesso Bertè, per favorire le classi a tempo pieno sperimentale, effettuino 27 ore di didattica e che tutte le altre classi a tempo normale degli altri plessi ne effettuino 28,30"), e che la diversificazione del tempo-scuola è invece fra l'uno e l'altro plesso, adottata per volontà del Consiglio d'Istituto ed esplicitata prima delle iscrizioni alle famiglie con l'adozione degli orari.

DIRITTO

A parere di questa Commissione l'odierno gravame è meritevole di accoglimento, in conseguenza della natura endoprocedimentale dei documenti di cui è stata domandata ostensione, ai sensi dell'art. 7 c. 1 e dell'art. 10 c. 1 della legge 241 del 1990: pur non dubitando questa Commissione di quanto affermato dall'amministrazione sull'inesistenza di delibere che esplicitino esattamente quanto domandato nell'istanza originaria, non pare dubbia l'opportunità di interpretare l'odierna richiesta, in termini sostanziali, come domanda di accedere ai documenti in base ai quali l'alunna si trova, nei fatti, a usufruire di un'ora e mezza di didattica settimanale in meno rispetto ad altri bambini frequentanti l'Istituto. In tal senso la Scuola, senza fermarsi al dato meramente formalistico, ben potrà concedere accesso ai documenti in suo possesso in base a cui, dando espressione alla volontà del Consiglio d'Istituto, vengono differenziati gli orari fra classe e classe, o fra plesso e plesso: tali atti, presupposti alla sopra citata diminuzione delle ore di didattica, sono difatti suscettibili d'incidere nella sfera d'interessi del ricorrente e di sua figlia, e sono pertanto ostensibili.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, nei sensi di cui in diritto, e per l'effetto invita l'amministrazione a rivedere le proprie determinazioni entro trenta giorni.

29 aprile 2014

63 Accesso alla graduatoria e accesso alle relazioni che l'amministrazione ha prodotto al Consiglio di Stato ai fini dell'espressione del parere sospensivo e di quello di merito Accesso endoprocedimentale

FATTO

La ricorrente, dipendente del Corpo forestale, è risultata idonea non vincitrice in cinque procedure per la promozione a vice sovrintendente. In una di tali procedure l'amministrazione, a seguito di rinunce di terzi, ha scorso la graduatoria, saltando, però, la ricorrente, la quale ha impugnato il provvedimento, e inoltre ha chiesto all'amministrazione accesso alla graduatoria e accesso alle relazioni che l'amministrazione ha prodotto al Consiglio di Stato ai fini dell'espressione del parere sospensivo e di quello di merito. Dolendosi del silenzio dell'ispettorato parte ricorrente si è infine rivolta a questa Commissione, perché intervenga sul tacito diniego opposto al riascibo dei pareri resi al Consiglio di Stato.

DIRITTO

A parere di questa Commissione l'odierno gravame è meritevole di accoglimento, in conseguenza della natura endoprocedimentale dei documenti di cui è stata domandata ostensione, ai sensi dell'art. 7 c. 1 e dell'art. 10 c. 1 della legge 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

29 aprile 2014

64 Accesso alla documentazione relativa alla "richiesta d'impiego, ex paragrafo 4 della Direttiva per l'impiego degli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari di Truppa in servizio permanente in ambito nazionale ed estero," ed in particolare di accedere a "tutti i pareri infra-procedimentali espressi dalle Autorità intermedie sulla proposta d'impiego nei ciclici processi di pianificazione/programmazione-accesso endoprocedimentale"

FATTO

Il sottotenente dell'Aeronautica Militare ... ha presentato una istanza di accesso presso la Direzione Impiego Personale Militare Aeronautica finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia di tutta la documentazione relativa alla "richiesta d'impiego, ex paragrafo 4 della Direttiva per l'impiego degli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari di Truppa in servizio permanente in ambito nazionale ed estero," formulata dal ricorrente, ed in particolare di accedere a "tutti i pareri infra-procedimentali espressi dalle Autorità intermedie sulla proposta d'impiego nei ciclici processi di pianificazione/programmazione del sottoscritto."

A motivazione della richiesta, il Sottotenente...afferma di necessitare dei chiesti documenti per tutelare i propri interessi in quanto, da quando ha presentato la propria richiesta di trasferimento, non ha ricevuto alcuna notizia in relazione allo stato di avanzamento del procedimento.

In data 10 aprile 2014, il ricorrente adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente
29 aprile 2014

65 Mancata allegazione delle ricevute di spedizione del ricorso ai controinteressati – inammissibilità del ricorso

FATTO

Il signor ..., proprietario di un'unità immobiliare in Pontida, pervenutagli in eredità dal defunto padre ..., in data 19 marzo 2014 rivolgeva alla società ENEL Servizio Elettrico s.p.a./ENEL Distribuzione un'istanza di accesso ai documenti relativi ai contatori installati ed agli intestatari degli stessi presso l'immobile di via n. ... (ora ...) in al piano 1° con riferimento al periodo compreso tra il 1.1.1987 ed il 31.12.1997, al documento comprovante l'intestazione di almeno un contatore (c/o tutti quelli posti al piano 1° composto di 11 vani complessivi) al padre dell'accidente, signor, con indicazione del numero di vani/locali del piano 1° c/o almeno della disposizione degli appartamenti con riferimento al periodo compreso tra il 1.1.1987 ed il 31.12.1997), al documento comprovante l'intestazione di un contatore al signor, residente in, via n., all'eventuale documento comprovante che l'appartamento posto al piano 1°, sul lato sud-ovest, composto di 3 vani fino al 1993 o al 1994 non fosse stato interessato da fornitura di energia ovvero, in caso contrario, al documento relativo all'intestatario, agli eventuali documenti dai quali risultasse l'intestazione di contatore, con riferimento al predetto periodo, al piano 1°, alle signore e, con esatta indicazione dell'appartamento oggetto di intestazione.

A sostegno della sua istanza di accesso il signor faceva valere il suo interesse concreto alla conoscenza dei documenti richiesti per esigenze difensive a tutela del suo diritto di proprietà sul bene immobile pervenutogli a titolo successorio.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, il signor, in data 2.5.2014 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, ai sensi del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c), dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non essendo state allegate al ricorso le ricevute comprovanti l'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso
20 maggio 2014

66 Accesso ai i documenti inerenti avviso di accertamento concernente IRPEF, addizionali regionali e comunali

FATTO

Il signor rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso a tutti i documenti inerenti e legittimanti l'avviso di accertamento n. T13010201467/2013, notificato in data 20 Novembre 2013, concernente IRPEF, addizionali regionali e comunali relativi all'anno di imposta 2010.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor ... adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso merita di essere accolto, venendo in rilievo l'esercizio di accesso ad atti endoprocedimentali, la cui spettanza al ricorrente è fondata sul combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, l'avviso di accertamento in questione incidendo sulla sua sfera giuridica.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
20 maggio 2014

67 Accesso agli atti istruttori del procedimento conclusosi con la redazione del verbale di accertamento della violazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di assunzione di lavoratori al centro per l'impiego, nonché in materia di informazioni ai lavoratori

FATTO

La Società ... s.r.l., titolare dell'omonima struttura sanitaria situata in ...(SI), essendo stato redatto a suo carico un verbale unico di accertamento e notificazione in data 31.12.2013- con cui la Direzione Territoriale del lavoro di Siena aveva contestato all'odierna ricorrente la violazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di assunzione di lavoratori al centro per l'impiego, nonché in materia di informazioni ai lavoratori-, in data 7.2.2014 chiedeva di avere accesso agli atti istruttori del procedimento conclusosi con la redazione del verbale in questione, ivi comprese le dichiarazioni dei lavoratori menzionate nel predetto verbale, al fine di essere messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in sede amministrativa ed in sede giudiziale.

L'Amministrazione, con nota del 25 marzo 2014, comunicava il rigetto dell'istanza di accesso agli atti, riservandosi di valutare la possibilità di consentire l'accesso alle sole dichiarazioni rilasciate dall'ex dipendente signor

Successivamente, in data 11 aprile 2014, l'Amministrazione manifestava il proprio consenso a rendere accessibili le dichiarazioni rese dal signor ... (l'unico dei lavoratori che avevano reso dichiarazioni a non esser più legato da un rapporto di lavoro con la società ricorrente).

In data 16 aprile 2014 la ... s.r.l. adiva la Commissione per sentir dichiarare il proprio diritto ad accedere agli atti istruttori del procedimento in questione, ivi comprese le dichiarazioni rese dai lavoratori.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto limitatamente alla parte in cui si contesta il diniego di accesso agli atti istruttori del procedimento in questione diversi dalle dichiarazioni rese dai lavoratori che sono tuttora legati alla società ricorrente da un rapporto di lavoro.

Il rigetto del ricorso limitatamente alla parte in cui si duole della mancata ostensione di siffatte dichiarazioni è imposto dal disposto dell'art. 2 del D.M. n. 757/1994 che sottrae all'accesso i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive quando dalla loro divulgazione possano derivare pregiudizi a carico di lavoratori finché perduri il rapporto di lavoro-, dalla cui applicazione la Commissione non può prescindere.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso in parte qua e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, rigettandolo nel resto.

20 maggio 2014

68 Accesso ai documenti della procedura di ammonimento ex art. 8 del d.l. 11/2009

FATTO

La signora ..., avendo presentato presso il Commissariato di P.S. di ... istanza per l'ammonimento ex art. 8 del d.l. 11/2009 nei confronti del signor ..., suo ex compagno e convivente, nonché padre della comune figlia ..., in data 12.11.2013 si vedeva rigettare la predetta istanza.

A seguito della presentazione di un'istanza per aver accesso ai documenti della procedura, la Questura rilasciava solo una copia parziale della memoria difensiva redatta dal ..., nonché di 30 documenti prodotti da quest'ultimo.

In data 14.1.2014, la signora ... presentava un'ulteriore istanza al fine di accedere agli ulteriori documenti prodotti dal Greggio.

La Questura di Venezia, in data 31.1.2014, rigettava la predetta istanza di accesso, sul rilievo dell'inaccessibilità dei documenti richiesti, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 415/1994.

La signora ..., in data 27.2.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 18.3.2014, ritenuta la necessità di acquisire da parte dell'Amministrazione la specifica indicazione della categoria dei documenti sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 415/1994, nella quale rientrerebbero quelli richiesti dalla ricorrente, invitava l'Amministrazione a fornire la richiesta precisazione.

La Questura di Venezia, in data 29.4.2014, inviava una nota nella quale comunicava di aver messo a disposizione della ricorrente tutta la documentazione richiesta dalla stessa, salva l'obliterazione dei nominativi dei testimoni, precisando che l'Amministrazione, nel rigettare l'istanza di accesso del 14.1.2014, aveva inteso giustificare la sottrazione all'accesso della nota di trasmissione del Commissariato di P.S. di ..., richiamando il disposto dell'art. 3 del D.M. n. 415/1994.

DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato, sulla base dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, essendo incontestabile che la nota di trasmissione del Commissariato di P.S. costituisca un documento presupposto per l'adozione del provvedimento adottato dall'autorità di pubblica sicurezza di cui si duole la ricorrente, rientrando, pertanto, nel novero dei documenti sottratti all'accesso, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 415/1994.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

20 maggio 2014

69 Accesso alla relazione redatta dall'Ufficiale inquirente in merito alla cessione del quinto del proprio stipendio, rappresentando la propria esigenza di acquisire tale documento nei procedimenti civili e penali in corso

FATTO

La signora rivolgeva al Comando del 72° Stormo dell'Aeronautica militare - Amministrazione presso la quale è impiegata - un'istanza di accesso alla relazione redatta dall'Ufficiale inquirente in merito alla cessione del quinto del proprio stipendio, rappresentando la propria esigenza di acquisire tale documento nei procedimenti civili e penali in corso.

L'Amministrazione comunicava il rigetto dell'istanza di accesso in questione, non essendo la stessa a conoscenza della pendenza dei procedimenti menzionati dall'accedente, fatta eccezione per un procedimento civile non attinente, peraltro, alla pratica alla quale era interessato l'accedente.

La signora in data 4.5.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità della determinazione impugnata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, trattandosi dell'esercizio del diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, garantito ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990, a nulla rilevando l'esistenza dei procedimenti civili o penali menzionati dalla ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

20 maggio 2014

70 Accesso a copia di estratto conto previdenziale al fine di produrlo nel corso del giudizio pendente avente ad oggetto la modifica della sentenza di divorzio**FATTO**

Il signor ... rivolgeva un'istanza di accesso all'I.N.P.S. sede di Catania, al fine di acquisire copia dell'estratto conto previdenziale con gli importi erogati mensilmente alla signora ..., rappresentando il suo interesse ad accedere a tale documento al fine di produrlo nel corso del giudizio pendente nei suoi confronti nonché nei confronti della sua ex coniuge..., avente ad oggetto la modifica della sentenza di divorzio.

L'Amministrazione ha rigettato l'istanza di accesso in questione, invocando il disposto dell'art. 11 della legge 675/1996, in forza del quale il trattamento dei dati personali da parte dei privati sarebbe consentito solo con il consenso espresso dell'interessato.

Il signor ... adiva la Commissione affinché riconsiderasse il caso e, valutata la legittimità, del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione inviava una memoria nella quale richiamava, a sostegno della determinazione di rigetto dell'istanza di accesso in questione, il Regolamento per la disciplina di accesso ai documenti, adottato con determinazione n. 366 del 5.8.2011, in forza del quale le informazioni riguardanti dati personali e sensibili sono fornite solo al diretto interessato ovvero a persone munite di delega sottoscritta dall'interessato e corredata da fotocopia del documento di riconoscimento.

DIRITTO

Il ricorso merita di essere accolto, venendo in rilievo, nel caso di specie, il cosiddetto accesso difensivo, garantito ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, e non trattandosi di richiesta di accesso a documenti contenenti dati sensibili o giudiziari, l'accesso ai quali è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (a norma del quale l'accesso è consentito solo in caso di parità di rango tra la situazione alla cui tutela è preordinato l'accesso ed i diritti dell'interessato), in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Non vale richiamare il Regolamento per la disciplina di accesso ai documenti detenuti dall'I.N.P.S., dal momento che l'art. 20, comma 1, dello stesso riproduce pedissequamente il disposto dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

20 maggio 2014

71 Accesso agli estratti conto contributivi della ex coniuge dell'istante, al fine di verificare la possibilità di una revisione delle condizioni patrimoniali derivanti dalla separazione**FATTO**

Il sig. riferisce di aver presentato in proprio richiesta di accesso agli estratti conto contributivi della sig.ra ..., ex coniuge dell'istante, al fine di verificare la possibilità di una revisione delle condizioni patrimoniali derivanti dalla separazione con la controinteressata.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 4 aprile 2014 ha negato l'accesso richiamando la disposizione regolamentare INPS di cui all'art. 16 che esclude l'accessibilità della documentazione richiesta dal Marchesini. Contro tale diniego il Marchesini ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 15 maggio parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal sig. ... la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni regolamentari di cui all'art. 16 del regolamento INPS di cui alle premesse in fatto. Al riguardo la Commissione osserva che nel caso di specie viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, garantito ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, e che non trattasi di richiesta di accesso a documenti contenenti dati sensibili o giudiziari, l'accesso ai quali è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (a norma del quale l'accesso è consentito solo in caso di parità di rango tra la situazione alla cui tutela è preordinato l'accesso ed i diritti dell'interessato), in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Non vale, pertanto, richiamare il Regolamento per la disciplina di accesso ai documenti detenuti dall'I.N.P.S., dal momento che l'art. 20, comma 1, dello stesso riproduce pedissequamente il disposto dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

20 maggio 2014

FATTO

Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, si duole del silenzio serbato dall'amministrazione sulla propria richiesta d'accedere ai documenti relativi alla propria istanza di trasferimento all'Ufficio di vigilanza sanitaria o al Servizio di coordinamento sanitario.

DIRITTO

A parere di questa Commissione l'odierno gravame è meritevole di accoglimento, in conseguenza della natura endoprocedimentale dei documenti di cui è stata domandata ostensione, ai sensi dell'art. 7 c. 1 e dell'art. 10 c. 1 della legge 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

20 maggio 2014

72 Accesso al proprio fascicolo personale

FATTO

L'istante si duole del diniego con cui parte resistente gli ha negato accesso al proprio fascicolo personale per carenza d'interesse e insufficiente indicazione degli atti.

DIRITTO

Questa Commissione ritiene prive di pregio le motivazioni opposte dall'amministrazione per giustificare il diniego. L'istante, in quanto pubblico dipendente, è difatti titolare di una posizione giuridicamente tutelata dall'art. 7 c. 1 e dall'art. 10 c. 1 della legge 241 del 1990 a conoscere i documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, in conseguenza della natura costitutivamente endoprocedimentale di tali atti, senza che ricorra la necessità per il medesimo neppure di esternare espressamente la presenza di un immediato e concreto interesse. Per quanto poi riguarda l'indicazione degli atti, essa a parere di questa Commissione è sufficiente a consentirne l'individuazione: essendo la domanda rivolta a ottenere accesso ai documenti del fascicolo personale dell'istante, è agevolmente desumibile che gli atti d'interesse sono tutti quelli contenuti nel fascicolo personale contraddistinto dal nome e cognome dell'accedente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione a rivedere le proprie determinazioni entro trenta giorni.

20 maggio 2014

73 Accesso atti relativi al procedimento d'accertamento medico-legale svoltosi sulla propria persona

FATTO

Il sig. ..., ispettore capo della Polizia di Stato, ha chiesto all'Ufficio sanitario provinciale presso la Questura di Varese d'accedere agli atti relativi al procedimento d'accertamento medico-legale svoltosi sulla propria persona, al fine di comprendere il motivo di tale richiesta. La Questura ha risposto che il procedimento traeva origine da una missiva riservata in possesso dell'ufficio, nulla aggiungendo in merito alla richiesta ostensiva. L'istante, il 20 dicembre 2013, ha quindi rinnovato la richiesta d'accesso, indirizzandola tuttavia ad altra amministrazione, ovvero al compartimento lombardo della Polizia ferroviaria. Il 7 gennaio 2014 la Polizia ferroviaria ha riscontrato l'istanza, negando senz'altro l'accesso. Il 16 gennaio l'istante ha rinnovato l'istanza alla Polfer, chiedendo che fossero esplicitati i motivi sottesi al diniego. Il 5 febbraio 2014 è infine pervenuta all'istante una nuova determinazione della Polizia ferroviaria, datata 30 gennaio 2014, con la quale veniva consentito il rilascio della lettera formalizzata dalla stessa amministrazione all'Ufficio sanitario della Questura varesina, mentre veniva comunicato che il "restante cartaceo", essendo stato inoltrato alla competente Autorità giudiziaria, non poteva essere oggetto di acquisizione. Dolendosi di tale parziale diniego il ricorrente, a mezzo del proprio legale, si è rivolto il 3 marzo 2014 a questa Commissione, chiedendone l'intervento. La Commissione, per meglio decidere, ha invitato l'amministrazione a chiarire di che tipologia siano i documenti in questione, se siano tuttora in suo possesso, e se vi è stato da parte dell'autorità giudiziaria uno specifico provvedimento di sequestro degli atti. Parte resistente, con memoria, ha chiarito che il documento in questione è un esposto anonimo riguardante comportamenti censurabili del Saporiti e che esso è stato trasmesso all'autorità giudiziaria per quanto d'interesse, ma non è stato oggetto di provvedimento di sequestro ed è tuttora in possesso dell'amministrazione.

DIRITTO

La denuncia o l'esposto presentato all'autorità di Polizia giudiziaria, e successivamente trasmesso da essa al Pubblico ministero, in ottemperanza all'obbligo sancito dall'art. 347 c.p.p., rientra nella categoria dei documenti amministrativi, ex art. 22 l. 241/90, sicché ne è illegittimo il diniego d'accesso (cfr. TAR Lazio I bis 5406/08). Il Consiglio di Stato ha avuto occasione di precisare che solo nel caso di denuncia presentata dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni di polizia giudiziaria, ad esse specificamente attribuite dall'ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla Polizia giudiziaria, in quanto tali soggetti al segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p., e conseguentemente sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24 l. 241/90. Nel caso in cui, invece, la denuncia sia stata presentata all'autorità giudiziaria dalla Pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell'ambito d'applicazione dell'art. 329 c.p.p. (cfr. CdS VI 22/99 e 7389/06).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

20 maggio 2014

74 Accesso ai documenti relativi alle domande di partecipazione di alcuni concorrenti in un procedimento selettivo PON del MIUR

FATTO

... spa ha partecipato al procedimento selettivo PON04a2-00490 del MIUR (c.d. bando smart cities). Volendo impugnare la graduatoria finale, ha chiesto accesso a una serie di documenti relativi alle domande di partecipazione di alcuni concorrenti, pur oscurate nelle parti del progetto esecutivo.

Il Ministero ha negato l'ostensione, e ... spa si è rivolta a questa Commissione. Con memoria parte resistente ha comunicato di aver ritirato il diniego e si è impegnata a concedere l'accesso, con la sola riserva di eventualmente omettere i dati riservati o sensibili.

DIRITTO

Questa Commissione, preso atto della memoria di parte resistente, ritiene parzialmente cessata la materia del contendere.

Res controversa permane tuttavia il diritto all'accesso ai dati definiti dall'amministrazione riservati o sensibili. Anch'essi, a parere di questa Commissione, sono ostensibili. Secondo l'art. 4 dlgs 196/03 rientrano in tale categoria - e sono quindi esclusi dall'accesso - solamente i dati idonei a rivelare l'origine razziale e etnica di una persona, le sue convinzioni religiose, filosofiche, politiche e sindacali (e l'adesione alle organizzazioni portatrici di tali convinzioni), nonché lo stato di salute e la vita sessuale. Da nessuna di tali cautele appaiono tutelati i dati degli odierni controinteressati, data la loro natura di persone giuridiche, e se anche così fosse l'esclusione dovrebbe comunque recedere di fronte al disposto dell'art. 24 c. 7 l. 241/90, che consente l'accesso anche a tali dati qualora, come nel caso in oggetto, essi siano indispensabili alla tutela degli interessi giuridici dell'istante.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in parte dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, e per il resto lo accoglie, invitando per l'effetto l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

20 maggio 2014

75 Estrazione di copia della dichiarazione dei redditi di società occupante immobile commerciale da parte dell'usufruttuario dell'immobile

FATTO

Il Sig. ... ha presentato ..., presso l'Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli – una istanza di accesso finalizzata all'estrazione di copia della dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2010 – 2011 – 2012 – 2013 della società

A motivazione della richiesta, il ricorrente afferma di voler tutelare i propri diritti soggettivi sull'immobile commerciale, di cui è usufruttuario, occupato dalla suddetta società con riferimento al mancato pagamento dei canoni di locazione.

L'Amministrazione resistente ha comunicato al ricorrente di non poter accogliere la richiesta per motivi di privacy ed in assenza di una specifica autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

Il ricorrente adiva la Commissione avverso il diniego dell'Amministrazione resistente.

I Sigg. ..., in qualità di soci e amministratori della società ... hanno inviato le seguenti controdeduzioni in merito al ricorso del Sig. ... I Sigg. dimostrano che il contratto di affitto del locale in questione è stato stipulato con il Sig. ..., figlio del ricorrente e nudo proprietario dell'immobile. Il Sig. risulta come usufruttuario dell'immobile locato. Il ricorrente sarebbe quindi carente della titolarità all'interesse ad accedere ai documenti chiesti. I Sigg. ... affermano, altresì, che la società ... non è morosa nei confronti del proprietario dell'immobile e che quindi l'interesse ad accedere a documenti sensibili quali le dichiarazioni dei redditi della loro società non ha nulla a che vedere con la vicenda locativa e risulta una mera violazione della privacy.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva che il Sig. ..., proprio perché in veste di usufruttuario, ha un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai chiesti documenti.

Riguardo i motivi di privacy opposti dall'Amministrazione resistente, la Commissione rileva, che l'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 stabilisce che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, e che "nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". In tale senso anche la costante giurisprudenza ha affermato che in caso "di dati sensibili, ossia di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi." (fra le altre C. d. S. n. 1896 del 2005, T.A.R. Lazio Roma, n. 10620 del 2006). Nel presente ricorso, si ritiene che il diritto di difesa dei propri diritti sia da considerare di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza delle persone cui si riferiscono i dati richiesti e che, pertanto, il diritto di accesso debba prevalere sul diritto alla riservatezza nei limiti, in cui esso è necessario alla difesa della tutela dei propri interessi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente.

20 maggio 2014

76 Accesso a copia dei verbali dei colloqui relativamente alla selezione di un consulente legale

FATTO

L'istante ha avuto un colloquio presso la società in epigrafe relativamente alla selezione di un consulente legale, con esito negativo, e ha pertanto chiesto di accedere a copia dei verbali dei colloqui da egli stesso tenuti, e a ogni tipo di documentazione che riporti i criteri e le valutazioni giustificative della scelta.

DIRITTO

La Commissione ritiene il presente gravame meritevole di accoglimento. Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica dell'istante, in quanto tali o in quanto temporalmente e logicamente presupposti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per gli effetti invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

8 luglio 2014

77 Accesso di organizzazione sindacale agli atti di individuazione e nomina della delegazione di parte pubblica legittimata a partecipare alle trattative per la contrattazione decentrata

FATTO

Il signor ..., nella qualità di segretario provinciale di Cosenza del Sindacato ..., in data 6 maggio 2014, chiedeva di poter accedere agli atti di individuazione e nomina della delegazione di parte pubblica legittimata a partecipare alle trattative per la contrattazione decentrata.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor ..., nella suindicata qualità, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione comunale adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione - la cui competenza a pronunciarsi sul presente ricorso, ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 deve essere riconosciuta, al fine di assicurare l'esperibilità di un rimedio giurisdizionale, non essendo stato istituito il difensore civico presso la Regione Calabria - lo ritiene meritevole di accoglimento, in considerazione dell'interesse qualificato e differenziato, ex art. 22, comma 1, lettera b), dell'organizzazione ricorrente, di natura sindacale, ad accedere alla documentazione richiesta

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione

8 luglio 2014

78 Accesso di un genitore di un alunno ai verbali del collegio docenti

FATTO

Il ricorrente, genitore del minore adottivo, dopo che quest'ultimo ha ricevuto l'irrogazione della sanzione disciplinare di un giorno di sospensione, ha chiesto di potere accedere a numerosi documenti, tra i quali i verbali del collegio docenti del corrente anno scolastico. Chiarisce il ricorrente di avere chiesto alla Dirigente scolastica la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari irrogate al minore in attività a favore della comunità scolastica; nonostante tale possibilità sia sempre applicabile (d.P.R. n. 235 del 2007) al posto dell'allontanamento degli alunni, la Dirigente scolastica dott.ssa ha ritenuto di non attuarla nel caso concreto per carenza di personale. Pertanto, motiva il sig. i chiesti documenti sono necessari per trarre utili elementi per contro-dedurre nei giudizi innanzi gli Organi di Garanzia locale e regionale, nonché per tutelare i diritti del minore nelle sedi opportune.

L'Istituto resistente, con provvedimento del 5 giugno ha negato l'accesso solo ai verbali del collegio docenti atteso che il ricorrente non riveste la qualifica di docente.

Avverso il provvedimento di parziale diniego, il ricorrente ha adito la scrivente Commissione, chiedendo, altresì, se il termine di cui all'art. 7, comma 1 del d.P.R. n. 184 del 2006 debba essere inteso "come lasso di tempo oppure come numero di giorni, resi disponibili dall'amministrazione, tra cui scegliere o ancora, nel caso in cui l'ufficio acceduto restringa a fasce orarie l'accesso, se sia possibile esaminare i documenti in più di un giorno tra quelli disponibili".

Nel presente gravame il sig. spiega che è stato firmato un Protocollo d'intesa tra numerosi soggetti, tra i quali: l'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto il Pubblico Tutore dei minori per il Veneto, l'Assessore regionale ai servizi sociali e l'Ente di riferimento autorizzato per le adozioni internazionali, che impegna la scuola a concordare con la famiglia adottiva le strategie educative nonché a promuovere iniziative di formazione per i docenti sul tema.

Prosegue il ricorrente ricordando che l'art. 7, commi 2 e 3 del T.U. n. 297 del 1994, attribuisce al collegio docenti diverse funzioni, tra le quali: "esaminare, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento"... ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente".

L'Istituto resistente con memoria del 26 giugno ha inviato alla Commissione una querela presentata nei confronti dei genitori del minore in questione dalla Dirigente scolastica affinché interrompano le molestie nei confronti dell'Istituto.

DIRITTO

Il ricorso è fondato. Il ricorrente, quale genitore del minore è titolare di un interesse qualificato ad accedere alle parti dei verbali del collegio docenti inerenti la tematica oggetto del presente gravame, ossia la possibilità di convertire la sanzione disciplinare della sospensione in attività alternative, le modalità di recupero degli alunni che hanno condotte irregolari etc.

Con riferimento alla richiesta di parere circa l'interpretazione da dare all'art. 7, comma 1 del d.P.R. n. 184 del 2006, si ricorda che quest'ultimo stabilisce che "L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia". Tale disposizione indica che l'amministrazione destinataria di un'istanza di accesso deve concedere all'istante un periodo non inferiore a quindici giorni per poter esercitare il proprio diritto. Ogni amministrazione ha, poi, la facoltà di organizzare le concrete modalità di esercizio di tale diritto in base alle proprie esigenze.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso, con i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

8 luglio 2014

79 Accesso agli atti del procedimento ispettivo

FATTO

Il Sig. ..., nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della ... Servizi Immobiliari, riferisce di aver presentato richiesta di accesso agli atti del procedimento ispettivo n. 15-38 del 2012 con particolare riferimento al verbale contenente le dichiarazioni della Sig.ra ... allora dipendente dell'esponente e oggi non più in servizio presso la medesima.

Parte resistente ha prima emesso una nota con la quale preannunciava l'accoglimento dell'istanza subordinandolo alla mancata opposizione della controinteressata e, successivamente, ad opposizione pervenuta, in data 16 maggio ha negato l'accesso ritenendo prevalente il diritto alla riservatezza della medesima.

Contro tale diniego la ... Servizi Immobiliari ha presentato in termini ricorso alla scrivente Commissione, notificandolo altresì alla controinteressata. In data 24 giugno parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla Istanza Servizi Immobiliari la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego opposto da parte resistente si fonda sull'opposizione formulata dalla controinteressata e su una decisione del Consiglio di Stato del 2014 che assegnerebbe prevalenza al diritto alla riservatezza dei lavoratori che hanno reso le dichiarazioni nel corso del

procedimento ispettivo. Tali motivi appaiono privi di pregio. L'opposizione della controinteressata, i contenuti della quale non vengono peraltro esplicitati nel provvedimento oggi impugnato, non esime l'amministrazione dall'effettuare il bilanciamento tra gli interessi contrapposti. In particolare, nel caso di specie, tenuto conto che la lavoratrice non è più alle dipendenze della società ricorrente e che la tutela di quest'ultima appare prevalente rispetto agli interessi della controinteressata, rendono meritevole di accoglimento il proposto gravame.

Anche la giurisprudenza richiamata, per il tramite di un singolo passaggio della relativa decisione, non appare decisiva, atteso che a fronte di tale pronuncia se ne collocano numerose altre di segno opposto e che privilegiano gli interessi dell'accidente. D'altronde il tenore della decisione n. 863/2014 complessivamente considerato, sembra voler tutelare dando prevalenza alla riservatezza, il relativo diritto del lavoratore ancora alle dipendenze dell'accidente, limitando l'accessibilità delle dichiarazioni anche nei confronti di società collegate a quella presso la quale il lavoratore direttamente opera.

Come si è visto, tuttavia, nel caso di specie la lavoratrice non è più alle dipendenze della ricorrente e ciò, ad avviso della Commissione, giustifica il riconoscimento del diritto di accedere della Servizi Immobiliari per come richiesto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

8 luglio 2014

80 Accesso alla dichiarazione dei redditi del debitore

FATTO

Il ricorrente, in proprio, riferisce di aver inoltrato all'amministrazione resistente in data 27 maggio 2014 richiesta di accesso alla documentazione attestante fonti di reddito, beni mobili o immobili, o comunque all'ultima dichiarazione dei redditi presentata dai sigg.ri ..., debitori dell'esponente giusta sentenza del Tribunale di Roma.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 2 luglio u.s., l'avv. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, notificandolo ai controinteressati, chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'avv.... la Commissione osserva quanto segue.
La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso di specie la legittimazione del ricorrente appare sussistere e, non ravvisandosi profili ostativi all'ostensione silenziosamente negata, il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
24 luglio 2014

81 Accesso a accesso ai documenti relativi al procedimento di emersione di lavoro irregolare di cui al d. lgs. n. 102/2009 nel quale il richiedente è parte

FATTO

Il sig., rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver presentato in data all'amministrazione resistente domanda di accesso ai documenti relativi al procedimento di emersione di lavoro irregolare di cui al d. lgs. n. 102/2009 nel quale il richiedente è parte.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 28 giugno u.s., il sig. ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si attinga ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accidente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

24 luglio 2014

82 Accesso al contratto di affitto di fondo rustico

FATTO

Il sig. ... coltivatore diretto, riferisce di aver presentato in data 13 maggio 2014 richiesta di accesso al contratto di affitto di fondo rustico n. 10.498 del 9 dicembre 2013 relativo al terreno distinto al catasto al foglio 10, particelle 199 e 200.

La domanda di accesso veniva motivata dall'istante in ragione della possibile elusione della normativa in tema di prelazione agraria ai danni dell'esponente.

In data 11 giugno l'amministrazione resistente ha negato l'accesso ritenendo l'istanza di accesso non sorretta da interesse qualificato in capo al sig. ed eccependo altresì l'opposizione dei controinteressati *medio tempore* notiziati della domanda di accesso. Accesso negato anche con motivazioni inerenti il merito della questione sottostante l'istanza ostensiva e concernenti la disciplina sulla prelazione agraria.

Contro tale diniego il ... ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento e notificando il gravame ai controinteressati.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso di specie l'amministrazione ha negato l'accesso sulla scorta dell'opposizione dei controinteressati e dell'assenza di interesse qualificato all'ostensione.

Entrambi gli argomenti appaiono privi di pregio. Il primo, in quanto l'asserita violazione delle disposizioni sulla prelazione agraria radicano in capo al ricorrente un sicuro interesse all'accesso; il secondo, in quanto la mera opposizione dei controinteressati non esime l'amministrazione dal dovere di effettuare il contemperamento tra accesso e riservatezza che, nel caso di specie, la Commissione ritenga debba essere risolto a favore dell'accedente, non trattandosi di dati sensibili, giudiziari e super sensibili.

Anche le motivazioni concernenti la disciplina sulla prelazione non appaiono pertinenti, atteso che il diritto di accesso, per giurisprudenza consolidata anche di questa Commissione, è situazione autonoma rispetto alle pretese che l'accedente dichiara di voler azionare e il cui scrutinio non spetta all'amministrazione chiamata a valutare la fondatezza della richiesta di accesso.

Pertanto il ricorso deve trovare accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invia l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

24 luglio 2014

83 Accesso al verbale del Consiglio di Presidenza da parte di magistrato contabile

FATTO

Il dott., magistrato contabile, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 2 giugno u.s. richiesta di accesso al verbale del Consiglio di Presidenza del 30 ottobre 2013, rilevando la mancata – ancorché prescritta – pubblicazione del verbale medesimo e l'interesse a prendere conoscenza dei suoi contenuti.

L'amministrazione non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 4 luglio, il dott. ha presentato ricorso alla scrivente commissione chiedendone l'accoglimento. In data 15 luglio parte resistente ha trasmesso nota difensiva con la quale si dà atto della pubblicazione sul sito intranet in pari data.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal dott. la Commissione, preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale, osserva quanto segue.

Il gravame è fondato e merita accoglimento atteso che il richiedente oltre a chiedere la pubblicazione del verbale, ha chiesto di poterne estrarre copia. A tale riguardo, premessa l'indubbia legittimazione del richiedente e ritenuto che la pubblicazione non assorbe in sé la richiesta di accesso, si ritiene che il gravame debba trovare accoglimento quanto alla richiesta di estrazione di copia del verbale di cui alle premesse in fatto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

24 luglio 2014

84 Accesso a i documenti relativi ad una sanzione disciplinare

FATTO

Il sig. ... riferisce di aver presentato richiesta di accesso a tutti i documenti collegati alla nota n. 4094/RU/2014 relativa, a quanto è dato comprendere, ad una sanzione disciplinare irrogata all'esponente.

L'amministrazione ha inviato soltanto la suddetta nota ma non i documenti connessi alla medesima.

Pertanto, contro tale parziale diniego, il sig. ... ha presentato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento. In data 15 luglio parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale fa presente che i documenti collegati a quello rilasciato al ricorrente non sono stati ostesi in quanto in parte già oggetto di altra richiesta di accesso a struttura periferica dell'amministrazione e, per la restante parte, ritenuti già in possesso del richiedente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso di specie l'amministrazione non ha revocato in dubbio la legittimazione del ricorrente, atteso che gli è stata inviata la nota di cui alle premesse in fatto. La richiesta ostensiva, tuttavia, era diretta anche alla acquisizione dei documenti connessi e/o collegati, che non sono stati esibiti al ricorrente.

In particolare tale estensione opera in virtù dell'art. 7, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 a norma del quale l'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento.

Pertanto, nei limiti in cui tali documenti esistano e siano nella disponibilità dell'amministrazione resistente — circostanza, quest'ultima, implicitamente confermata dall'amministrazione nella memoria difensiva di cui alle premesse in fatto — il ricorso deve trovare accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

24 luglio 2014

85 Accesso alla documentazione attestante fonti di reddito, beni mobili o immobili, o comunque all'ultima dichiarazione dei redditi presentata dai debitori dell'esponente

FATTO

L'avv., in proprio, riferisce di aver inoltrato all'amministrazione resistente in data 27 maggio 2014 richiesta di accesso alla documentazione attestante fonti di reddito, beni mobili o immobili, o comunque all'ultima dichiarazione dei redditi presentata dai sigg.ri e, debitori dell'esponente giusta sentenza del Tribunale di Roma.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 2 luglio u.s., l'avv. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, notificandolo ai controinteressati, chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'avv. la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso di specie la legittimazione del ricorrente appare sussistere e, non ravvisandosi profili ostativi all'ostensione silenziosamente negata, il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

24 luglio 2014

86 Concorso pubblico - accesso a ai propri elaborati nonché a quelli degli altri partecipanti alla procedura con annesso schede di valutazione, unitamente ai verbali della Commissione esaminatrice.

FATTO

La Sig.ra ...riferisce di aver preso parte al corso speciale PAS per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della lingua spagnola anno accademico 2013-2014 classe di concorso A446 risultando, all'esito delle prove, non idonea.

Pertanto, con richiesta del 24 maggio 2014, chiedeva di poter accedere ai propri elaborati nonché a quelli degli altri partecipanti alla procedura con annesso schede di valutazione, unitamente ai verbali della Commissione esaminatrice.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 3 luglio u.s., la sig.ra ... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atreggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accidente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

24 luglio 2014

87 Accesso ai documenti relativi al procedimento di emersione di lavoro irregolare di cui al d. lgs. n. 102/2009 nel quale il richiedente è parte

FATTO

Il sig., rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver presentato in data 27 maggio 2014 all'amministrazione resistente domanda di accesso ai documenti relativi al procedimento di emersione di lavoro irregolare di cui al d. lgs. n. 102/2009 nel quale il richiedente è parte.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 28 giugno u.s., il sig. ... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a)* di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

24 luglio 2014

88 Accesso di coltivatore diretto al contratto di affitto di fondo rustico in ragione della possibile elusione della normativa in tema di prelazione agraria ai danni dell'accedente

FATTO

Il sig. ... , coltivatore diretto, riferisce di aver presentato richiesta di accesso al contratto di affitto di fondo rustico n. 10.498 del 9 dicembre 2013 relativo al terreno distinto al catasto al foglio ..., particelle ... e ...

La domanda di accesso veniva motivata dall'istante in ragione della possibile elusione della normativa in tema di prelazione agraria ai danni dell'esponente.

In data 11 giugno l'amministrazione resistente ha negato l'accesso ritenendo l'istanza di accesso non sorretta da interesse qualificato in capo al sig. Pieri ed eccependo altresì l'opposizione dei controinteressati *medio tempore* notiziati della domanda di accesso. Accesso negato anche con motivazioni incentri il merito della questione sottostante l'istanza ostensiva e concernenti la disciplina sulla prelazione agraria.

Contro tale diniego il ... ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento e notificando il gravame ai controinteressati.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ... la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso di specie l'amministrazione ha negato l'accesso sulla scorta dell'opposizione dei controinteressati e dell'assenza di interesse qualificato all'ostensione.

Entrambi gli argomenti appaiono privi di pregio. Il primo, in quanto l'asserita violazione delle disposizioni sulla prelazione agraria radicano in capo al ricorrente un sicuro interesse all'accesso: il secondo, in quanto la mera opposizione dei controinteressati non esime l'amministrazione dal dovere di effettuare il contemperamento tra accesso e riservatezza che, nel caso di specie, la Commissione ritenga debba essere risolto a favore dell'accedente, non trattandosi di dati sensibili, giudiziari e super sensibili.

Anche le motivazioni concernenti la disciplina sulla prelazione non appaiono pertinenti, atteso che il diritto di accesso, per giurisprudenza consolidata anche di questa Commissione, è situazione autonoma rispetto alle pretese che l'accedente dichiara di voler azionare e il cui scrutinio non spetta all'amministrazione chiamata a valutare la fondatezza della richiesta di accesso.

Pertanto il ricorso deve trovare accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

24 luglio 2014

89 Accesso agli atti di conferimento dell'incarico "posizione organizzativa nell'ambito del servizio contabilità e gestione finanziaria"

FATTO

La sig.ra ... ha chiesto ai sensi della legge 241/90 alla Prefettura di Isernia, da cui dipende, con note del 20 maggio e 5 giugno 2014, di accedere agli atti di conferimento dell'incarico "posizione organizzativa nell'ambito del servizio contabilità e gestione finanziaria", a far data dal 2011, poiché, avendo ella chiesto l'affidamento dello stesso incarico, e volendo conoscere quali siano i requisiti valutati, ne abbisognerebbe per difendere i propri interessi.

Il Prefetto, con nota del 16 giugno 2014, ha negato l'accesso, sul presupposto che alle istanze, in quanto presentate nella qualità di funzionario dell'amministrazione, non potrebbe essere applicata l'invocata disciplina dell'art. 22 legge 241/90.

Dolendosi di tale diniego la ricorrente si è rivolta il 3 luglio a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

Parte resistente, con memoria, si è confermata nel diniego.

DIRITTO

Questa Commissione preliminarmente non ritiene di condividere quanto eccepite dall'amministrazione sulla inidoneità dell'istanza a godere delle tutele garantite dalla legge 241/90, per via del fatto che essa è stata presentata dalla ricorrente non nella qualità di privata cittadina ma quale dipendente dell'amministrazione. L'istanza risulta redatta dalla ricorrente su carta comune, non intestata all'amministrazione, e chiara è l'indicazione del motivo sostanziale della stessa, ovvero la cura dei propri privati interessi lavorativi. Seppur vero che l'istanza riporta, alla sottoscrizione, il titolo dell'ufficio ricoperto dalla sig.ra Cerrone (funzionario economico-finanziario), fondare l'inammissibilità dell'originaria richiesta, e dell'odierno gravame, solo su tale indebita apposizione apparirebbe tuttavia abnorme a questo Collegio, che ritiene pertanto di ritenere tale errore irrilevante.

Nel merito poi, il ricorso va accolto. L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge, in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello di quidam de populo, e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che, ai sensi dell'art. 24 l. 241/90, si frappongano all'accoglimento della richiesta. Il criterio da utilizzare ai fini del riconoscimento della situazione legittimante all'accesso deve individuarsi, in concreto, nella sussistenza di un collegamento tra i documenti oggetto della domanda di accesso e la sfera di interessi del soggetto promotore dell'episodio ostensivo, collegamento dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a dimostrare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile, dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso. Orbene, il ricorrente che abbia partecipato a una procedura avente ad oggetto l'affidamento di un incarico è titolare per ciò stesso di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura; interesse che attiene non soltanto ad una corretta valutazione della propria posizione in sé considerata, ma anche ad una corretta valutazione della propria posizione con riferimento alle altre, al fine di scongiurare una eventuale disparità di trattamento lesiva della personale sfera giuridica. Oltre al fatto che la *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato. Riguardo infine l'esigenza di tutelare la riservatezza dei controinteressati, essa è esclusa in radice, poiché essi, domandando di essere valutati per l'assegnazione della posizione organizzativa in questione, hanno evidentemente consentito a misurarsi in una sorta di competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione a modificare nei sensi di cui in diritto le proprie determinazioni entro trenta giorni.
24 luglio 2014

90 Accesso di un genitore ai voti ottenuti dal proprio figlio minore studente, nel periodo intercorso fra la gita scolastica e il termine dell'anno scolastico, nonché i voti delle prove finali d'esame

FATTO

L'istante vorrebbe sapere quali siano i voti ottenuti dal proprio figlio minore, alunno della Scuola, nel periodo intercorso fra la gita scolastica e il termine dell'anno scolastico, nonché i voti delle prove finali d'esame. Non essendo attivo nella scuola il registro elettronico, e poiché il figlio non li ricorda, ha chiesto alla scuola in epigrafe i documenti che li riportano.

La scuola ha comunicato i voti delle prove d'esame, mentre ha negato gli altri, ritenendo non validi i motivi addotti: scrive infatti l'amministrazione che il registro elettronico non è ancora obbligatorio.

Avverso tale diniego il ricorrente si è rivolto a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

Parte resistente ha confermato di aver parzialmente negato l'accesso per carenza di motivazione, ma che i docenti sono comunque disponibili a informare l'istante.

DIRITTO

Il gravame va accolto. Appare chiaro *ictu oculi*, a chi guardi con buonsenso, che quanto addotto dall'istante ("motivazione: mancanza di registro elettronico") non va considerato quale formale estrinsecazione dell'interesse sotteso alla richiesta ostensiva (ciò che la legge 241/90, all'art. 25 c. 2 intende, tecnicamente, come motivazione della richiesta), ma quale esternazione di mero fatto, relativamente all'impossibilità oggettiva per cui tali dati non possono essere altrimenti reperiti. Tale conclusione è poi confortata giuridicamente dal rilievo che nell'odierna fattispecie, ai sensi dell'art. 7 c. 1 e dell'art. 10 c. 1 della legge 241 del 1990, stante la natura endoprocedimentale dei documenti chiesti, l'interesse è considerato dal legislatore in *re ipsa*, senza che vi sia altro da dimostrare, per l'istante, se non la propria qualità di destinatario degli atti, per cui quanto opposto dall'amministrazione appare in ogni caso non condivisibile. Visto in tale luce il diniego, pur se con una vernice di formale correttezza, ha comportato sinora, nei fatti, dilazione e incomodi, e va pertanto rivisto, a parere di questa Commissione, consentendo senz'altro l'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, invitando per gli effetti l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.
24 luglio 2014

91 Accesso alla documentazione relativa alla gestione dell'impianto di videosorveglianza della Prefettura

FATTO

Il Sig. ..., in qualità di funzionario informatico incaricato al trattamento dei dati per l'impianto di videosorveglianza del palazzo della Prefettura di Trieste, ha presentato presso la Prefettura di Trieste, in data 13 maggio 2014, una istanza di accesso finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia della documentazione relativa alla gestione dell'impianto di videosorveglianza della Prefettura.

A motivazione della richiesta, il Sig. ... afferma di voler tutelare i propri diritti in merito alla nota n. 18914 del 13 maggio 2014 a firma del Viceprefetto Vicario, Dott., che esprime il proprio disappunto in merito alla condotta tenuta dal Sig. ... relativamente alla richiesta del Viceprefetto di acquisire determinate registrazioni dal servizio di videosorveglianza.

In data, 2 luglio 2014, il ricorrente adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

In data 16 luglio 2014, l'Amministrazione resistente ha inviato una memoria nella quale dichiara che la nota citata dal Sig. ... a firma del Vicario "*non riveste valenza disciplinare e che non esiste agli atti della Prefettura alcun atto presupposto o consequenziale alla stessa nota, avente la medesima natura.*" Nella memoria, l'Amministrazione afferma, altresì, che "*l'accesso risulterebbe soltanto espressione di un'inammissibile potestà di controllo da parte del dipendente sugli atti dell'Amministrazione.*"

DIRITTO

Il gravame risulta meritevole di accoglimento. Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso lo accoglie e invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente.

Roma, 24 luglio 2014

92. Accesso finalizzato alla presa visione degli atti del procedimento per l'ottenimento della cittadinanza italiana, alla conoscenza dei nomi dei funzionari responsabili e dello stato di avanzamento del procedimento stesso**FAITTO**

Il Sig. ... avendo presentato l'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana, dichiara di aver presentato, in data 23 maggio 2014, presso la Prefettura di Brescia una istanza di accesso finalizzata alla presa visione degli atti del procedimento, alla conoscenza dei nomi dei funzionari responsabili e dello stato di avanzamento del procedimento.

In data 2 luglio 2014, il Sig. adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Il gravame risulta in parte meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

È inammissibile il ricorso per la parte in cui è rivolto avverso la mancata risposta alla richiesta di conoscenza dello stato di avanzamento del procedimento e dei nomi dei funzionari responsabili perché volto non all'accesso di un documento, bensì ad una mera richiesta di informazioni, fermo restando che, ai sensi dell'art. 8 legge 241/1990 vige l'obbligo dell'Amministrazione di fornire le generalità del responsabile del procedimento, dell'ufficio competente, e di tutte le notizie utili per permettere al cittadino di poter partecipare attivamente ed in modo costruttivo al procedimento.

PQM

La Commissione accoglie in parte il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente, per il resto lo dichiara inammissibile.
24 luglio 2014

93. Concorso pubblico - accesso agli elaborati scritti delle prove sostenute dall'accedente e da tutti gli altri candidati, nonché alle schede di valutazione sulla base delle quali erano stati attribuiti i punteggi**FAITTO**

La signora..., avendo partecipato alla procedura del primo modulo pluridisciplinare del corso speciale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della lingua spagnola, in data 21.5.2014 rivolgeva all'Università degli studi di Milano un'istanza di accesso agli elaborati scritti delle prove sostenute dall'accedente e da tutti gli altri candidati, nonché alle schede di valutazione sulla base delle quali erano stati attribuiti i punteggi.

Successivamente, in data 24.5.2014, l'accedente integrava la predetta istanza di accesso chiedendo di poter accedere anche ai verbali delle sedute del 5.3.2014 e del 26.3.2014.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, la signora Ingrosso, in data 9.7.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento, avendo ad oggetto il diniego di consentire l'accesso ad atti endoprocedimentali, che ineriscono alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della lingua spagnola alla quale la ricorrente ha partecipato.

L'accessibilità di tali atti è garantita dal combinato disposto dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 10, lettera a) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
11 settembre 2014

94. TELELAVORO - accesso alla documentazione relativa al procedimento all'esito del quale era stata avviata presso gli Uffici della Corte dei conti situati in Trentino Alto Adige un'esperienza di telelavoro**FAITTO**

I signori ..., ... e ..., tutti impiegati presso la Corte dei conti, sede di Roma, essendosi visti rigettare dall'Amministrazione con provvedimento dell'11.03.2014, la loro istanza per l'attivazione della normativa sul telelavoro, in data 4.6.2014, rivolgevano al Segretariato Generale- Direzione Generale Risorse Umane e Formazione, un'istanza formale di accesso alla documentazione relativa al procedimento all'esito del quale era stata avviata presso gli Uffici della Corte dei conti situati in Trentino Alto Adige un'esperienza di telelavoro, al fine di acquisire elementi da utilizzare in vista dell'eventuale instaurazione di un giudizio concernente il provvedimento di rigetto dell'istanza di attivazione della normativa sul telelavoro avanzata dagli accedenti.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, gli accedenti, in data 25.7.2014, adivano la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ritenuta l'illegittimità del diniego all'accesso agli atti opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, essendo l'istanza di accesso in questione giustificata dall'esigenza di acquisire elementi utili ai fini dell'esercizio del diritto di difesa in giudizio delle loro ragioni, in relazione alla loro istanza di attivazione della normativa sul telelavoro, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
11 Settembre 2014